

**PROMOZIONE DELLA CORRETTA GESTIONE FINALIZZATA AL  
RECUPERO E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E  
DEMOLIZIONE**

**Premesso che**

- secondo il Sesto Programma di azione per l'ambiente della Comunità Europea (istituito con Decisione N.1600/2002/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 22/07/02), per perseguire gli obiettivi delle politiche ambientali anche ambiziosi per produrre miglioramenti in modo rapido ed efficiente, gli Stati devono essere incoraggiati ad utilizzare metodi di governo (governance) anche alternativi alla normativa tradizionale, quali gli accordi volontari;
- secondo il Quinto programma di azione a favore dell'ambiente, il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Il programma auspica inoltre, fra l'altro, la riduzione dello spreco di risorse naturali e la prevenzione dell'inquinamento. Esso menziona i rifiuti inerti da costruzione e demolizione come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti;
- il Consiglio UE nella Risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ha invitato la Commissione a dare opportunamente seguito, il più presto possibile, ai progetti del programma sui flussi di rifiuti prioritari, compresi i rifiuti INERTI ;
- il Parlamento europeo nella Risoluzione del 14 novembre 1996 ha chiesto alla Commissione di presentare proposte di direttive su vari flussi di rifiuti prioritari e di basare tali proposte sul principio della responsabilità del produttore. Nella stessa risoluzione, il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di presentare proposte per ridurre il volume dei rifiuti;
- presso la Direzione Ambiente della Commissione Europea è in corso di elaborazione la definizione di una Raccomandazione del Consiglio e del Parlamento Europeo relativa alle problematiche connesse alla gestione del flusso dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- la stessa Commissione UE ha pubblicato nel febbraio 1999 uno studio sulla situazione europea dei rifiuti inerti ("CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT PRACTICES, AND THEIR ECONOMIC IMPACTS") in

cui si evidenzia, fra l'altro, come il tasso di recupero e riciclaggio dei rifiuti inerti nel nostro paese sia di molto inferiore rispetto a quelli degli altri paesi europei;

- il 1 gennaio 2002 con Decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, è entrato in vigore il nuovo catalogo europeo dei rifiuti che modifica la classificazione dei rifiuti sinora vigente;

#### **Visto che**

- il decreto legislativo 22/97 dispone che la gestione dei rifiuti si conformi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

- il decreto legislativo 22/97 ha come obiettivo la riduzione della produzione dei rifiuti, l'incentivazione al loro recupero e riciclaggio nonché la riduzione del ricorso al conferimento in discarica;

- la legge delega 146/1994 tra i criteri direttivi cui riferirsi nel recepimento delle direttive in materia di rifiuti (divenuto il D. Lgs. 22/97) già prevedeva che " i rifiuti inerti provenienti da costruzione e demolizione non possano essere riutilizzati attraverso l'immissione diretta nell'ambiente senza trattamento o preselezione effettuati mediante impianti regolarmente autorizzati".

- il decreto legislativo 22/97 inoltre, prevede all'art. 4 comma 4 che le autorità competenti promuovano e stipulino accordi di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti con possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi, nel rispetto delle norme comunitarie, ed il ricorso a strumenti economici;

- lo stesso decreto legislativo all'art. 5 comma 6 prevedeva che dal 1 gennaio 2000 fosse consentito smaltire in discarica solo rifiuti inerti, quelli disciplinati da specifiche norme tecniche nonché i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, recupero e smaltimento dei medesimi;

- il DL 30.12.1999 n.500, convertito con modificazioni in L. 33 del 25.2.2000 - aveva prorogato tale termine al 16 luglio 2001;

- il DL 16.7.2001 n. 286, convertito con L. 335 del 20.8.2001 ha ulteriormente differito tale termine al 22 agosto 2002 o alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva 1999/31/CE che fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti;

- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 6 del 20 agosto 2002 che consente in via contingibile ed urgente che le discariche in esercizio possano continuare a ricevere rifiuti tal quali fino a quando il governo non avrà provveduto ad emanare il decreto legislativo recante le norme di recepimento della direttiva 1999/31/CE;
- l'art. 3 della legge 549/95 ha istituito un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia e di energia;
- in data 5 febbraio 1998 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente che individua "i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97 che elenca 31 tipologie di rifiuti inerti (dal punto 7.1 al punto 7.31 dell'allegato I suballegato I) per i quali è possibile il recupero in regime semplificato nel rispetto delle norme tecniche ivi dettate per ciascuno di essi;
- la L.443 del 21 dicembre 2001 prevede che le terre e rocce di scavo siano escluse dal regime dei rifiuti, secondo i criteri e alle condizioni previste nei commi dell'art. 1 di seguito riportati:

-  
**“16. Omissis...**

**17.** *Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.*

**18.** *Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.*

**19.** *Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.”*

## Considerato che

- la legge regionale 25/98 e successive modifiche, conformemente al D. Lgs. 22/97 prevede la eventualità di attivare interventi volti alla riduzione e minimizzazione dei rifiuti attraverso l'individuazione di strumenti negoziali;

- la medesima legge regionale all'art. 4 comma 7 prevede altresì che nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi siano inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale;

- il comma 8 dello stesso articolo 4 prevede che nell'ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 5/1995, debbano essere indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti;

- Il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti" (Del. CRT 88 del 7.4.1998) al punto 6.1.5 ha previsto che " la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse, finanziate in tutto o in parte dalla Regione nonché da aziende e enti ad essi dipendenti, dovrà avvenire utilizzando in quantità congrua materiali da costruzione o da riempimento prodotti mediante l'impiego di sostanze provenienti da riciclo/recupero dei residui derivanti dal trattamento delle acque reflue industriali ed urbane e dal riciclaggio dei rifiuti inerti non pericolosi. La Regione promuove inoltre, con ogni opportuna azione ed in ogni opportuna sede istituzionale, l'utilizzazione dei suddetti materiali per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico finanziate da altre amministrazioni nonché per la realizzazione di insediamenti privati localizzati nel territorio regionale."

- in attuazione dei principi ispiratori della legge regionale nonché delle specifiche previsioni di Piano e sulla base delle risultanze dei lavori e delle proposte avanzate dal Gruppo Tecnico Interdipartimentale nominato dal Comitato della programmazione, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato con la deliberazione 28 Luglio 1998 n. 265 le seguenti direttive vincolanti sia per gli uffici regionali che di quelli di enti ed aziende dipendenti dalla Regione:

1. Gli uffici regionali nonché quelli degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione provvedono affinché la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, finanziate in tutto o in parte dalla Regione o dagli stessi enti ed aziende dipendenti (sia che questo avvenga direttamente a cura della Regione, enti ed aziende dipendenti sia che a provvedere siano altri enti a cui siano stati assegnati i suddetti finanziamenti), avvenga utilizzando i materiali indicati al punto 6 del Piano Regionale di gestione dei rifiuti.
2. Nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera avvenga a cura della Regione o degli enti ed aziende ad essa dipendenti, nei bandi di gara per l'affidamento dei lavori deve essere obbligatoriamente previsto:

- a) che le offerte dei concorrenti prevedano l'impiego di una percentuale minima dei materiali di cui al punto 1, pari al 15% dei materiali da costruzione o da riempimento da utilizzare;
  - b) che l'utilizzo dei materiali di cui al punto 1, in misura superiore alla suddetta percentuale minima, costituisca uno dei parametri per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa;
  - c) che a parità di altre condizioni debba comunque preferirsi l'offerta che proponga la più alta percentuale di impiego dei materiali di cui al punto 1.
3. nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera provvedano altri enti, sulla base di finanziamenti regionali anche parziali, nei relativi bandi di gara dovranno essere obbligatoriamente previste le medesime clausole indicate al punto 2. A tal fine la Regione nonché gli enti e le aziende da essa dipendenti condizionano espressamente la concessione dei finanziamenti, pena la revoca degli stessi, al rispetto di quanto disposto.

### **Considerato che**

- con specifico riferimento al problema della gestione dei rifiuti inerti occorre sottolineare che la regione Toscana ha ritenuto di dare specifiche indicazioni già nel Piano regionale dei rifiuti urbani.

Infatti, pur ribadendo che si tratta di un flusso di materiali non incluso nella categoria dei rifiuti urbani, ha riconosciuto che esiste un interesse pubblico al corretto smaltimento e al riutilizzo di quei materiali, che anche prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate.

In ragione di questo specifico e peculiare interesse la Regione Toscana "per indirizzare il sistema di gestione dei rifiuti inerti verso processi che riutilizzino queste risorse" ha dettato dei criteri minimi e puntuali di cui tener conto in sede di pianificazione provinciale.

In particolare si prevede che:

- sia localizzato e realizzato almeno un impianto di trattamento, selezione e valorizzazione dei rifiuti inerti in ogni ATO, preferibilmente nelle vicinanze delle maggiori aree di produzione rappresentate dai grossi centri urbani;
- tali impianti siano strutturati in sezioni stabili e interconnesse e dotati di attrezzature idonee alla frantumazione, macinazione, separazione della frazione metallica, vagliatura dimensionale e selezione della frazione inerte a granulometria differenziata prima dell'avvio dell'effettivo riutilizzo in altro processo produttivo;
- a partire dal 2001 potranno essere conferiti nelle discariche ad essi destinate solo i materiali di risulta degli impianti di selezione o flussi particolari non destinabili a tali impianti;
- gli impianti di recupero costituiscono titolo di privilegio nelle procedure di attribuzione delle incentivazioni via via disponibili presso le amministrazioni

e potranno essere gestiti nell'ambito del sistema di gestione degli RU oppure tramite accordi con soggetti privati.

### **Considerato**

- il regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche (Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001 n.32/R) e in particolare l' art. 33 che prevede:

#### Articolo 33- Rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 50 e 51 del D.lgs 22/1997, è vietata l'immissione diretta nell'ambiente di rifiuti inerti, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa effettuazione di idoneo trattamento negli appositi impianti, autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28, ovvero, rispettivamente, degli articoli 31 e 33 del D.lgs. 22/1997.
  2. I rifiuti inerti non pericolosi, da costruzione e demolizione, ai fini del riciclaggio, devono essere trattati in impianti, fissi o mobili, dotati delle tecnologie idonee ad assicurarne: la macinazione; la vagliatura; la selezione granulometrica; la separazione delle frazioni indesiderate, quali plastiche, metalli, e simili.
  3. I materiali ed i prodotti lapidei ottenuti dal processo di riciclaggio sono esclusi dall'ambito di applicazione del D.lgs. 22/1997, e dall'osservanza degli obblighi ed adempimenti posti dallo stesso decreto legislativo, esclusivamente qualora, al termine del processo medesimo, presentino caratteristiche geotecniche conformi alle norme CNR UNI 10006, e con "eluato del test di cessione" conforme a quanto previsto dall'allegato 3 del DM. 5 febbraio 1998.
  4. La messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi per riutilizzo, disciplinata ai sensi del DM 5 febbraio 1998, qualora avvenga in cumuli, può essere effettuata su basamenti pavimentati realizzati in stabilizzato, opportunamente rullato e ben compattato, di spessore non inferiore a 20 cm.
- che in data 16.07.2002 è stato pubblicato il bando sui quotidiani "La Nazione" e "La Repubblica" contenente l'avviso degli accordi volontari suddetti, pubblicandone i contenuti e le risorse finanziarie disponibili come da scheda n. 21 del P.T.A. 2002-2003 di cui alla D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002

**Tutto ciò premesso, visto e considerato**

**Le parti:**

REGIONE TOSCANA  
ARPAT  
ARRR Spa  
UNIONE DELLE PROVINCE  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA  
ALEER SpA  
ANCI  
MPS - BANCA VERDE SPA  
CISPEL TOSCANA  
ANCE  
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA TOSCANA  
ASSOCAVE TOSCANA  
ANPAR  
GESTORI DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO INDIPENDENTI  
ASCOMED  
ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI  
ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI  
ORDINE PROFESSIONALE DEGLI GEOLOGI  
COLLEGIO DEI GEOMETRI  
CNA  
CONFARTIGIANATO  
LEGA DELLE COOPERATIVE E DELLE MUTUE DELLA TOSCANA  
UNIONCAMERE  
ECOCERVED/TOSCANAMBIENTE  
WWF TOSCANA  
AMBIENTE E LAVORO (ALT)  
LEGAMBIENTE TOSCANA  
ITALIA NOSTRA  
AMICI DELLA TERRA  
LIPU  
CAI

.....

sottoscrivono il presente accordo volontario.

## **ART. 1 OGGETTO**

Il presente accordo volontario si applica ai rifiuti inerti non pericolosi derivanti da costruzione e demolizione elencati di seguito:

TIPOLOGIA	CODICE CER
Cemento	CER 170101
Mattoni	CER 170102
Mattonelle e ceramica	CER 170103
Materiali da costruzione a base di gesso	CER 170802
Rifiuti misti di costruzioni e demolizioni	CER 170904

## **ART. 2 OBIETTIVI DELL'ACCORDO**

Le parti, ognuna secondo il proprio specifico ambito di competenza, si impegnano per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. riduzione della quantità di rifiuti prodotti e della loro pericolosità mediante l'adozione di modalità e tecniche costruttive e di demolizione effettuate seguendo le indicazioni previste nel presente accordo;
2. incremento della frazione di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione avviati a riutilizzo, riciclaggio e recupero secondo quanto previsto nel presente accordo;
3. diminuzione del quantitativo totale di rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione avviati a discarica;
4. prevenzione dei fenomeni di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti inerti sul territorio;
5. promozione dell'innovazione degli impianti secondo le migliori tecnologie disponibili con lo scopo di realizzare un progressivo miglioramento delle prestazioni tecniche e ambientali;
6. il miglioramento della qualità dei materiali inerti riciclati previa attestazione delle loro caratteristiche nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente accordo volontario.

## **ART. 3 AZIONI E MISURE**

Gli obiettivi sopra elencati dovranno essere attuati tramite la realizzazione delle seguenti misure ed azioni:

1. Incentivazione della demolizione selettiva degli edifici ed ogni altra misura utile a produrre frazioni di residui il più possibile omogenee per composizione – con particolare riguardo alla separazione di rifiuti pericolosi - procedendo a tal fine sulla base dei criteri e secondo le linee guida descritte al subAllegato 1 ;
2. la differenziazione dei rifiuti da costruzione all'origine, con la separazione dei rifiuti potenzialmente pericolosi e la suddivisione in frazioni merceologiche omogenee degli altri rifiuti non pericolosi;

3. l'adozione, in sede di progettazione, commissione ed esecuzione delle opere, di accorgimenti e tecniche costruttive che implicino un minor ricorso all'utilizzo di materie vergini e prevedano l'utilizzo di materiali che in caso di successivi interventi di ristrutturazione e/o eventuale demolizione, abbiano un minore impatto sulla produzione quali - quantitativa dei rifiuti;
4. la certificazione delle caratteristiche prestazionali dei materiali inerti provenienti dal riciclaggio, secondo le norme UNI 10006/2002 da parte di Istituti riconosciuti ed abilitati;
5. la crescita del mercato dei materiali inerti riciclati di qualità garantita, anche mediante la loro disponibilità presso le strutture di vendita dei materiali per l'edilizia, nel rispetto delle norme UNI 10006/2002;
6. iniziative utili ad aumentare la quota di rifiuti conferiti ad idonei centri di trattamento e riciclaggio, tramite la creazione di reti efficienti e diffuse di centri di raccolta a servizio delle imprese e tramite la razionalizzazione ed il potenziamento della rete degli impianti di trattamento attivi, concepiti e gestiti in modo da minimizzarne l'impatto ambientale e opportunamente e razionalmente dislocati sul territorio;
7. la selezione e avvio a riutilizzo dei residui che, senza pregiudizio per l'ambiente e nel rispetto delle norme vigenti, possano essere utilmente reimpiegati quali materiali e componenti di nuove costruzioni, procedendo a tal fine sulla base dei criteri e con le procedure descritte al subAllegato 1;
8. predisposizione di modalità operative, nel rispetto della normativa vigente, per la migliore gestione dei depositi di rifiuti a servizio dei cantieri e delle imprese procedendo a tal fine, sulla base dei criteri e delle procedure descritte al subAllegato 1;
9. messa a punto di iniziative utili a garantire che la massima quantità possibile di materiali riciclati prodotti dal trattamento dei rifiuti e destinati all'utilizzo nelle attività del settore costruzioni presentino caratteristiche e livelli di prestazione, attestati e documentati, paragonabili a quelli della materia prima corrispondente e definiti secondo le norme UNI 10006/2002;
10. l'adozione di prescrizioni tecniche, voci di capitolato e prescrizioni contrattuali che prevedano l'uso di materiali riciclati in miscela o in sostituzione degli inerti naturali da costruzione, per tutti gli impieghi a cui questi ultimi si dimostrino idonei;
11. controlli mirati a contrastare la non corretta gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e l'impiego di rifiuti "tal quali" utilizzati impropriamente quali materiali da costruzione;
12. iniziative di ricerca, sperimentazione, documentazione e formazione, finalizzate in particolare;
  - alla realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione in materia di riduzione delle quantità e del riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione;
  - allo sviluppo di standard qualitativi dei prodotti derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti inerti;
  - alla individuazione di nuove destinazioni d'uso dei materiali riciclati.

## **ART. 4 IMPEGNI DELLE PARTI**

### **a) Impegni generali delle parti.**

Le parti, ciascuno secondo la propria competenza, si impegnano a:

1. promuovere e favorire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo;
2. eseguire quando possibile le demolizioni di edifici e parti di edifici in conformità con le istruzioni tecniche di cui all'Allegato 1 del presente Accordo;
3. applicare, nella gestione e nella movimentazione dei rifiuti fino ai luoghi di trattamento e smaltimento, le prescrizioni normative vigenti;
4. valorizzare i rifiuti inerti mediante un trattamento che consenta il raggiungimento di un elevato standard qualitativo secondo specifiche tecniche (fisiche, chimiche e meccaniche) di cui alla normativa tecnica di settore;
5. avviare i rifiuti inerti non pericolosi a recupero in impianti tecnologicamente organizzati per le fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate e idonei al recupero di materiali lapidei utilizzabili nel settore dell'edilizia;
6. adottare efficaci misure di controllo per la corretta gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione;
7. l'adozione, in sede di progettazione, commissione ed esecuzione delle opere, di accorgimenti e tecniche costruttive che implicino un minor ricorso all'utilizzo di materie vergini e prevedano l'utilizzo di materiali, che in caso di successivi interventi di ristrutturazione e/o eventuale demolizione, abbiano un minore impatto sulla produzione quali - quantitativa dei rifiuti;
8. dotarsi e sviluppare appositi Piani di Comunicazione finalizzati alla informazione capillare dei soggetti interessati nonché ad una efficace interlocuzione con gli stessi.

### **b) Le Province si impegnano a:**

1. predisporre opportune semplificazioni degli adempimenti amministrativi richiesti alle imprese, in ottemperanza alla normativa vigente e nell'ambito di quanto previsto al successivo art 5, provvedendo alla loro pubblicizzazione e alla trasmissione agli organi di controllo;
2. promuovere lo sviluppo sul territorio degli impianti di riciclo dei rifiuti inerti conformi alle norme tecniche in materia;
3. prevedere nella pianificazione Provinciale in materia di rifiuti indirizzi specifici per la gestione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, conformi alle finalità del presente accordo;
4. assicurare i controlli come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 22/97 e fornire i risultati dell'attività svolta al Comitato tecnico di gestione e controllo. In particolare:

- adottare più efficaci misure di controllo contro gli scarichi abusivi e il deposito incontrollato dei rifiuti;
  - adottare più efficaci misure di controllo contro chi esercita in modo illecito il commercio e l'impiego di rifiuti inerti "tal quali" senza il loro preventivo trattamento nel rispetto delle norme vigenti e del presente accordo volontario;
5. favorire ed incentivare, con ogni possibile azione, l'uso di materiali inerti recuperati;
  6. eliminare dai propri capitolati d'appalto eventuali clausole ostative all'uso dei materiali riciclati aventi le stesse caratteristiche delle materie prime corrispondenti e prevedere un sempre maggior ricorso al loro impiego;
  7. definire criteri per l'individuazione di bacini per l'ottimale dislocazione sul territorio provinciale degli impianti di recupero che, tenuto conto della distribuzione esistente, tenda a realizzare una rete di impianti tale da soddisfare gli obiettivi di riciclaggio fissati dal presente accordo;
  8. fornire un elenco annuale aggiornato degli impianti di trattamento di rifiuti non pericolosi da C&D per le elaborazioni previste dall'art.6 del presente accordo.

**c) I Comuni si impegnano a:**

1. prevedere, nei propri regolamenti edilizi, la presentazione di un apposito elaborato progettuale, firmato da tecnico abilitato e redatto sulla base delle direttive tecniche elaborate, riportante la stima dei rifiuti che verranno prodotti, le modalità adottate per una corretta gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, le modalità del deposito temporaneo dei propri rifiuti e le previste destinazioni finali di detti rifiuti, all'atto della richiesta di concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività (DIA);
2. acquisire la certificazione di avvenuto avvio a smaltimento/recupero di rifiuti da costruzione e demolizione per ogni intervento, al momento della dichiarazione di fine lavoro o comunque prima del rilascio del certificato di abitabilità/agibilità;
3. prevedere forme di incentivazione, anche attraverso la riduzione e/o l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di suolo pubblico, per le attrezzature di raccolta dei rifiuti inerti e/o degli altri rifiuti raccolti separatamente, destinati ad essere avviati a recupero in centri di trattamento autorizzati secondo le modalità del presente accordo volontario;
4. i Comuni, e per essi i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane si impegnano ad eliminare dai propri capitolati d'appalto eventuali clausole ostative all'uso dei materiali riciclati che abbiano le stesse caratteristiche delle materie prime corrispondenti e prevedere la promozione del loro impiego;
5. provvedere alla tempestiva rimozione dei rifiuti abbandonati ed adottare efficaci misure di controllo degli abbandoni abusivi e i depositi incontrollati di rifiuti;

6. individuare, valutato il pubblico interesse di tale attività, luoghi idonei per l'attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione in osservanza alle disposizioni della L.R. 5/95 art.4 p.to 8, adeguando in tal senso i propri strumenti urbanistici.
7. fornire un elenco annuale aggiornato dei dati relativi ai flussi di rifiuti non pericolosi da C&D per le elaborazioni previste dall'art.6 del presente accordo.

**d) le Associazioni di categoria si impegnano a:**

1. sensibilizzare i propri aderenti, diffondendo il presente Accordo presso tutti gli operatori economici interessati alla sua attuazione;
2. promuovere e raccogliere l'adesione dei propri aderenti al presente Accordo;
3. promuovere fra i propri aderenti l'adozione di capitolati di appalto in cui siano eliminate le clausole ostative all'uso dei materiali riciclati aventi le stesse caratteristiche delle materie prime corrispondenti;
4. organizzare corsi di formazione sui temi della corretta gestione dei residui da costruzione e demolizione, della demolizione selettiva, del recupero e riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione, ecc. secondo le finalità e gli indirizzi contenuti nel presente accordo;
5. promuovere la costituzione, presso le rivendite di materiali edili o ove tecnicamente possibile, di centri di messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti da costruzione e demolizione;
6. incentivare la certificazione di qualità degli impianti associati.

**e) I gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione nonché i recuperatori di inerti nel ciclo di produzione di prodotti si impegnano a:**

1. gestire i propri impianti nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 22/97 e del DM 05.02.98 e degli indirizzi contenuti nel presente accordo volontario. In particolare le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti inerti dovranno garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore (norme UNI 10006/2002) e test di cessione;
2. provvedere all'accettazione dei rifiuti inerti provenienti da costruzione e demolizione alle condizioni previste dal presente accordo e concordate tra le parti. A tal fine dovranno essere adottate procedure di accettazione dei rifiuti tali da garantirne il successivo recupero nelle condizioni migliori. Ad esempio, dovrà essere preventivamente accertato che i rifiuti inerti non siano mescolati con altri rifiuti che ne rendano difficile il trattamento ed il successivo reimpiego;
3. ritirare tutto il materiale idoneo, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di tutti i soggetti aderenti all'accordo;
4. praticare tariffe agevolate per il conferimento di frazioni omogenee di rifiuti inerti da C&D:

5. dare riscontro annuale ad ARRR delle caratteristiche, come da norme UNI 10006/2002 della materia prima seconda derivante dal trattamento del rifiuto inerte da parte degli impianti;
6. si impegnano a perseguire la certificazione di qualità.

**f) gli Ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geologi, il collegio dei geometri e dei periti industriali, si impegnano a:**

1. diffondere i contenuti del presente accordo fra i propri iscritti per promuoverne l'applicazione nei progetti delle opere da loro elaborati;
2. organizzare specifici corsi per i propri associati in accordo con le Associazioni di categoria;
3. fornire ai propri associati le informazioni e le istruzioni necessarie per la corretta redazione del piano di gestione dei rifiuti all'interno del cantiere, con indicate le quantità previste di rifiuti prodotti, la loro destinazione finale e le zone di deposito temporaneo degli stessi presso il cantiere;
4. favorire la raccolta dei dati necessari a sviluppare sistemi di calcolo e di stima di produzione dei rifiuti inerti non pericolosi da C&D;
5. sviluppare nuovi capitolati a carattere prestazionale che tengano conto delle caratteristiche tecniche del materiale da utilizzare e non relativi alla sola provenienza del materiale.

**g) La C.C.I.A.A. si impegna a:**

1. inserire nuove voci relative ai materiali riciclati nei prezziari delle opere edili;
2. istituire una apposita sezione nell'ambito dei propri listini e mercuriali dedicata alle "terre di scavo e rifiuti inerti".

**h) l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Toscana (ARPAT) si impegna a:**

1. a favorire la diffusione del presente accordo ed a rispettarne i termini in fase di controllo;
2. a garantire, attraverso la Sezione regionale del Catasto ed il SIRA, in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali, al tempestivo aggiornamento dell'elenco degli impianti di gestione di rifiuti inerti finalizzati al recupero dei rifiuti in esame, che operano in regime di autorizzazione (art. 27 e 28 Dlgs 22/97) o in regime semplificato (art.33 Dlgs 22/97) ed a fornire ad ARRR i dati relativi alle dichiarazioni MUD per consentire le elaborazioni previste all'art.6 del presente accordo.
3. a diffondere il contenuto del Libro verde presentato dalla Commissione della Comunità Europea sulle Problematiche Ambientali del PVC e della risoluzione del Parlamento europeo ad esso relativa.

## **ART. 5 SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gli operatori economici aderenti all'accordo possono usufruire delle semplificazioni amministrative elencate al presente articolo:

1. possibilità di sostituire il formulario di cui all'art. 15 del D. Lgs. 22/97 con altro documento di trasporto previsto dalla normativa vigente o con il modello di documento di cui ai subAll.2 e 3 al presente accordo, da cui devono comunque risultare provenienza, destinazione, tipologia e quantità dei rifiuti trasportati e copia della convenzione da stipulare tra l'impresa produttrice del rifiuto edile e l'impianto di destinazione.
2. sostituzione della tenuta del registro di carico e scarico con i registri IVA di acquisti e vendite, scritture ausiliarie di magazzino, di cui all'art. 12 e 14 del DPR 66/73, altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge;
3. possibilità di effettuare il deposito temporaneo in deroga ai limiti quantitativi di cui all'art. 6 lett. m) del D. Lgs. 22/97 nel caso che il direttore dei lavori dimostri che le modalità di deposito adottate rispettano le prescrizioni di cui al comma 4 della lett. m) dell'art. 6 del D. Lgs. 22/97 circa il rispetto della prescrizione della raccolta per tipi omogenei, delle norme tecniche e che le quantità di deposito indicate sono le minime necessarie al fine del migliore recupero e corretto smaltimento dei rifiuti. In tal modo il deposito temporaneo dei rifiuti non può dirsi incontrollato.
4. elezione a "luogo di produzione dei rifiuti" del deposito a servizio di più cantieri dello stesso produttore.

## **ART. 6 RUOLO DELLA REGIONE TOSCANA**

La Regione Toscana si impegna ad avviare e sostenere, anche in collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente accordo l'elaborazione di uno studio aggiornato sui flussi e sulla mappatura degli impianti autorizzati esistenti in Toscana.

A tal fine si affida alla competenza tecnica dell'Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.a. Le parti, in riferimento a quest'ultimo progetto, si rendono disponibili a fornire il massimo contributo in termini di eventuali dati a loro disposizione, al fine di realizzare uno studio che sia il più attendibile ed aggiornato possibile.

Dovranno essere predisposti, inoltre, rapporti di sintesi relativi ai dati pervenuti ed ottenuti dalle elaborazioni previste al fine di consentire la diffusione e pubblicizzazione dei risultati raggiunti sia a livello regionale che a livello locale.

La Regione, tramite l'Università di Pisa e la Federazione degli Ordini degli ingegneri della Toscana, si impegna inoltre, entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto, ad elaborare capitolati di appalto a carattere prestazionale che prevedano l'utilizzo di materiali inerti riciclati nella realizzazione di opere pubbliche di propria competenza, delle Province e dei Comuni nonché di tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggette a vigilanza della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché nella realizzazione di opere anche private realizzate con contributi pubblici.

La Regione si impegna, tramite ARRR – Sportello Informambiente:

- a) a rendere pubblici i capitolati di appalto a carattere prestazionale che verranno elaborati, formando ed informando i tecnici della pubblica amministrazione e gli ordini professionali affinché se ne ottenga una capillare applicazione;
- b) a diffondere il contenuto del Libro verde presentato dalla Commissione della Comunità Europea sulle Problematiche Ambientali del PVC e della risoluzione del Parlamento europeo ad esso relativa, in particolare presso gli ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, dei geologi e dei geometri;
- c) a fornire adeguata informazione su nuove tecnologie e su nuovi materiali ottenibili dall'attività di recupero e trattamento dei rifiuti da C&D anche predisponendo un Manuale per la corretta gestione dei rifiuti nell'ambito dei cantieri edili rivolto agli istituti tecnici e professionali.

La Regione si impegna a finanziare progetti e adeguamenti di impianti di recupero rifiuti inerti da costruzione e demolizione sui seguenti flussi finanziari:

- a) PTTA per l'importo di Euro 150.000;
- b) Docup 2000-2006 per i soggetti pubblici già inseriti in graduatoria approvata con D.D. n. 1681/2002 e successivi e relative procedure di attuazione.

## **ART. 7**

### **RISORSE E PROGETTI FINANZIABILI**

La Regione, ai sensi del precedente articolo 6, si impegna ad inserire, come prioritari al finanziamento, i progetti, realizzati da soggetti pubblici, contenuti nel "Parco Progetti Gestione Rifiuti" già risultati ammessi e previsti nelle graduatorie approvate con D.D. n. 1681/2002 e successivi, ove tali progetti risultassero effettivamente cantierabili.

La Regione, ai sensi del precedente articolo 6, stanZIA la somma di euro 50.000 di cui alla D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002 per progetti ed interventi di adeguamento impianti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, promossi da soggetti privati. Ciò stante, la somma verrà impegnata con decreto dirigenziale, sulla base dei progetti che saranno presentati, dai soggetti firmatari, alla Regione Toscana - Area Rifiuti e Bonifiche, via di Novoli, 26 – 50127 Firenze, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente accordo volontario.

La Regione, fino alla concorrenza della somma di euro 50.000 procederà, previa istruttoria tecnico-economica, ad erogare le somme fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile.

Ai fini dell'accoglimento dei progetti i soggetti dovranno dichiarare e documentare:

- l'immediata cantierabilità dei progetti;
- il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente;
- la non cumulabilità con altri finanziamenti comunitari, statali e regionali.

La Regione per procedere al decreto dirigenziale di impegno di spesa richiederà al soggetto ritenuto idoneo la presentazione di copia conforme del documento comprovante l'avvenuto inizio lavori;

La Regione per procedere alle liquidazioni della somma richiederà al soggetto interessato la presentazione delle spese quietanzate con le modalità che saranno stabilite nel decreto di ammissione a finanziamento.

La Regione, ai sensi dell'art. 6 del presente accordo, provvederà ad elaborare capitolati di appalto a carattere prestazionale che prevedano l'utilizzo di materiali inerti riciclati ed a questo scopo finanzia la somma di Euro 55.000 conferendo l'incarico, previa convenzione, all'Università di Pisa Dipartimento Vie e Trasporti ed alla Federazione degli Ordini degli ingegneri della Toscana al fine di definire un capitolato d'oneri tipo, da consegnare completo in ogni sua parte entro 12 mesi dalla firma del presente accordo volontario.

La Regione, ai sensi dell'art. 6 del presente accordo, per l'elaborazione di uno studio aggiornato sui flussi e sulla mappatura degli impianti autorizzati esistenti in Toscana incarica ARRR impegnando una somma di Euro 15.000.

La Regione, ai sensi dell'art. 6 del presente accordo, per la predisposizione del manuale per la corretta gestione dei rifiuti nell'ambito dei cantieri edili rivolto agli

istituti tecnici e professionali, incarica ARRR impegnando una somma di Euro 30.000.

Tale accordo, una volta pubblicato sul B.U.R.T., costituisce procedura ad evidenza pubblica e le risorse disponibili sono riservate ai soggetti sottoscrittori di questo stesso accordo.

Ove, entro 90 giorni, dalla pubblicazione sul BURT del presente accordo volontario, non pervenissero richieste tali da erogare le somme impegnate come da delibera, la Regione, così come i soggetti cofinanziatori, sono liberi di destinare le risorse ad altri interventi e/o progetti di settore secondo le modalità previste dalla delibera che approva il P.T.T.A.

#### **ART. 8 - II MPS – BANCA VERDE Spa**

Il MPS - Banca Verde, in accordo con le parti che sottoscrivono, si impegna a mettere a disposizione delle aziende pubbliche e private forme di finanziamento particolarmente competitive sul mercato, finalizzate all'adeguamento e ammodernamento delle attrezzature degli impianti tecnologici e dei processi produttivi. Caratteristiche, modalità e condizioni delle linee di finanziamento sono riportate in allegato.

#### **ART. 9**

##### **AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO VOLONTARIO**

Il presente accordo terrà conto e sarà aggiornato in funzione di eventuali modifiche della normativa Comunitaria, nazionale, regionale e di normativa tecnica (Norme UNI 10006/2002)

#### **ART. 10**

##### **ADESIONE DI TERZI**

La sottoscrizione dell'accordo è aperta a tutti gli operatori del settore interessati che possono aderire mediante apposita domanda rivolta alla Regione, che dovrà contenere elementi utili a dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari.

Per l'adesione successiva all'avvio sarà necessaria apposita e esplicita ratifica da parte della Regione.

#### **ART. 11**

##### **DURATA DELL'ACCORDO**

La fase di sperimentazione del presente accordo è stabilita in 24 mesi.

**ART. 12**  
**COMITATO TECNICO DI GESTIONE E CONTROLLO**

L'attuazione del presente accordo è sottoposto a un comitato tecnico con funzioni di controllo e vigilanza sull'applicazione dell'accordo.

Il comitato sarà composto da:

- 1 membro rappresentante di Cispel Toscana e Consorzio Toscana Ricicla
- 1 membro rappresentante delle associazioni degli artigiani
- 1 membro rappresentante di ANCE
- 1 membro rappresentante di ASSOCAVE
- 1 rappresentante della Regione e ARRR
- 1 rappresentante di ARPAT
- 1 membro rappresentante degli ordini professionali
- 1 membro rappresentante dei gestori degli impianti di recupero indipendenti
- 1 membro rappresentante di ANPAR
- 1 membro rappresentante dell'ANCI e dell'URPT

Il Comitato dovrà occuparsi di effettuare periodiche verifiche sullo stato di avanzamento nel perseguire gli obiettivi fissati e dell'elaborazione di una periodica relazione sui risultati conseguiti previsti nel corpo dell'accordo stesso da inoltrarsi alla Regione e a tutti i soggetti firmatari.

A tal fine il Comitato si avvale della collaborazione dei soggetti firmatari dell'accordo, raccoglie i dati via via disponibili e tiene sotto controllo le informazioni relative ai flussi organizzate in appositi indicatori di sintesi condivisi dai firmatari, anche in relazione alle iniziative avviate e realizzate nell'ambito dell'accordo stesso.